Comune
di Riviera

**Il Municipio**

Piazza Grande 1 | CH-6703 Osogna
T. +41 (0)91 873 45 60 | F +41 (0)91 863 34 03
municipio@comuneriviera.ch

# ORDINANZA MUNICIPALE

## concernente le disposizioni in caso di nevicate o gelo

Il Municipio di Riviera, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e l'art. 44 del Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 37 cpv. 2 LCS, l'art. 15 LACS e gli art. 45 e 46 RLACS

**ordina**

### Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a favorire l'agevole sgombero della neve dalle pubbliche vie e il regolare servizio anti ghiaccio e prevenire possibili danni a persone, proprietà pubbliche e private, in previsione di nevicate o gelate durante la stagione invernale.

### Art. 2 Circolazione durante i mesi invernali

[1] Il Municipio provvede, nel limite del possibile, all'adozione di misure atte ad evitare pericoli derivanti dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale mediante spargimento di prodotti idonei.

[2] Gli utenti sono tuttavia resi attenti al fatto che questi fenomeni spesse volte si manifestano in modo repentino anche su tratti di strada normalmente non soggetti al gelo, per cui è sempre necessaria la dovuta diligenza dell'utente. Di principio quindi il Municipio non potrà essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli o scivolamento di persone su strade ghiacciate o coperte di neve.

### Art. 3 Misure di premunizione per tetti, pensiline e vegetazione

[1] I proprietari di stabili sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché neve o lastre di ghiaccio non cadano sull'area pubblica.

[2] I proprietari di terreni con piante e alberi devono potare i rami sporgenti (o che potrebbero sporgersi) verso le strade e piazze pubbliche per evitare la rottura degli stessi e la conseguente caduta di neve, lastroni di ghiaccio o pezzi di vegetazione sull'area pubblica.

[3] I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve, ghiaccio o altro materiale dalle loro proprietà.

### Art. 4 Riversamento di acqua sulle aree pubbliche

È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale e in particolare quanto non è escluso il pericolo di gelo.

### Art. 5 Neve proveniente dallo sgombero di aree private

È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.

## Art. 6 Posteggio dei veicoli

[1] Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada; i posteggi pubblici e le aree pubbliche che devono essere sgomberate dalla neve devono essere prontamente liberate.

[2] La polizia e i servizi comunali sono autorizzati a rimuovere i veicoli non prontamente sgomberati qualora fossero d'intralcio al servizio invernale a spese del proprietario.

[3] I detentori saranno ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli.

[4] Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati dagli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o spargimento del sale come pure dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

## Art. 7 Accessi privati

Lo sgombero della neve in corrispondenza degli accessi a proprietà private dev'essere eseguito o fatto eseguire dal proprietario interessato, ciò vale anche per eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio dei mezzi spazzaneve sulla pubblica via. La neve rimossa non può essere depositata su marciapiedi, strade o altre aree pubbliche.

## Art. 8 Danni

[1] Eventuali danni cagionati alle proprietà private durante il servizio di sgombero neve dovranno essere segnalati in forma scritta entro 5 giorni lavorativi all'Ufficio tecnico comunale, il quale provvederà a coinvolgere, per le verifiche del caso, l'appaltatore responsabile del lotto interessato.

[2] La popolazione è tenuta a verificare, prima della stagione invernale, lo stato dei manufatti confinanti con le strade soggette al passaggio dei mezzi invernali adibiti allo sgombero neve, e se del caso, a procedere con la loro messa in sicurezza. Bucalettere, recinzioni, cancelli, cartelli pubblicitari, corpi illuminanti, vigneti, piantagioni, siepi, ecc. dovranno essere protetti con modi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero o ai prodotti utilizzati dal servizio antighiaccio; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

## Art. 9 Infrazioni

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno perseguite in applicazione all'art. 79 del Regolamento comunale o altra norma applicabile.

## Art. 10 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Per il Municipio**

Il Sindaco: C. Triulzi

Il Segretario: P. Laube

MUNICIPIO DI RIVIERA

Adottata con risoluzione municipale no. 879 del 20 ottobre 2025

Pubblicata agli albi comunali dal 23 ottobre al 21 novembre 2025

Riviera, 21 ottobre 2025